



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 9 gennaio 2026

AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

Esonero contributi imprese agricole e dell'allevamento: comunicazioni esito controlli
di Redazione

AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

Esonero contributi imprese agricole e dell'allevamento: comunicazioni esito controlli
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Legge di Bilancio 2026: detassazione per lavoro festivo, notturno e a turni
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Legge di Bilancio 2026: detassazione per lavoro festivo, notturno e a turni
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Legge di bilancio 2026: APE sociale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Legge di bilancio 2026: APE sociale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Contribuzione figurativa e accesso a pensione anticipata
di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Contribuzione figurativa e accesso a pensione anticipata
di **Redazione**

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Gestire e recuperare il tempo nello studio professionale: l'importanza del timesheet
di **Andrea Michelazzi – Consulente in Pianificazione e Controllo di BDM Associati**

Esonero contributi imprese agricole e dell'allevamento: comunicazioni esito controlli


di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026](#), ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli *ex post* finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell'esonero contributivo ex art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, per i datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.

Le motivazioni del rigetto sono indicate sui provvedimenti di annullamento e nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.


L'eventuale debito presente nell'estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un'istanza di “Rateazione”, accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l'istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50%; in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

 **Percorso
Formativo**

**Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro****

Scopri l'edizione 2025/2026 >>



Esonero contributi imprese agricole e dell'allevamento: comunicazioni esito controlli


di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026](#), ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli *ex post* finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell'esonero contributivo ex art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, per i datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.

Le motivazioni del rigetto sono indicate sui provvedimenti di annullamento e nelle "note di elaborazione" in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.


L'eventuale debito presente nell'estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una "Richiesta calcolo somme aggiuntive" tramite la funzione "Comunicazione Bidirezionale" o un'istanza di "Rateazione", accedendo alla sezione "Telematizzazione" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l'istanza di "Rateazione" entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50%; in caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

 **Percorso
Formativo**

**Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro****

Scopri l'edizione 2025/2026 >>



Legge di Bilancio 2026: detassazione per lavoro festivo, notturno e a turni

di **Redazione**

L'art. 1, commi 10-11, [Legge n. 199/2025](#), ha stabilito che per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

La detassazione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015. Sono esclusi dal beneficio i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, in quanto destinatari di una specifica detassazione di cui all'art. 1, comma 18, Legge di bilancio 2026.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Legge di Bilancio 2026: detassazione per lavoro festivo, notturno e a turni

di **Redazione**

L'art. 1, commi 10-11, [Legge n. 199/2025](#), ha stabilito che per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

La detassazione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015. Sono esclusi dal beneficio i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, in quanto destinatari di una specifica detassazione di cui all'art. 1, comma 18, Legge di bilancio 2026.

Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.

EDIZIONE 2025/2026

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Legge di bilancio 2026: APE sociale

di **Redazione**

L'art. 1, commi 162-163, [Legge n. 199/2025](#), estende fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale (art. 1, commi 179-186, Legge n. 232/2016) in favore dei soggetti che si trovino, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione, dopo aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi, e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistenza da almeno 6 mesi a familiare con disabilità? che necessita di sostegno intensivo e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- dipendenti per lavori usuranti (allegato C, Legge n. 232/2016) e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui all'art. 1, comma 165, secondo e terzo periodo, Legge n. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di:

- 170 milioni di euro per l'anno 2026;
- 320 milioni di euro per l'anno 2027;
- 315 milioni di euro per l'anno 2028;
- 270 milioni di euro per l'anno 2029;
- 121 milioni di euro per l'anno 2030;
- 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Il comma 163 prevede che l'APE sociale non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.



Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio 2026: ultime novità del periodo

Scopri di più

Legge di bilancio 2026: APE sociale

di **Redazione**

L'art. 1, commi 162-163, [Legge n. 199/2025](#), estende fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale (art. 1, commi 179-186, Legge n. 232/2016) in favore dei soggetti che si trovino, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, in una delle seguenti condizioni:

- stato di disoccupazione, dopo aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi, e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistenza da almeno 6 mesi a familiare con disabilità? che necessita di sostegno intensivo e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- dipendenti per lavori usuranti (allegato C, Legge n. 232/2016) e possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Inoltre, si dispone l'applicazione delle disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale (di cui all'art. 1, comma 165, secondo e terzo periodo, Legge n. 205/2017) anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2026, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di:

- 170 milioni di euro per l'anno 2026;
- 320 milioni di euro per l'anno 2027;
- 315 milioni di euro per l'anno 2028;
- 270 milioni di euro per l'anno 2029;
- 121 milioni di euro per l'anno 2030;
- 28 milioni di euro per l'anno 2031.

Il comma 163 prevede che l'APE sociale non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.



Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio 2026: ultime novità del periodo

Scopri di più

Contribuzione figurativa e accesso a pensione anticipata

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27910, ha ritenuto che nel sistema di cui all'art. 24, comma 10, Legge n. 214/2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici previsti, se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta dev'essere effettiva.

Il caso

L'ordinanza affronta il tema dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata alla luce della riforma introdotta dal D.L. n. 201/2011, chiarendo che, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, ex art. 24, comma 10, la contribuzione figurativa può concorrere al perfezionamento del requisito contributivo, mentre l'effettività della contribuzione è richiesta soltanto nell'ipotesi disciplinata dal successivo comma 11.

A una lavoratrice era stata negata la pensione anticipata, poiché la Corte d'Appello di Bologna aveva escluso il computo dei periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione, ritenendo indispensabile, anche nel nuovo assetto normativo, il possesso di requisiti contributivi effettivi.

La Cassazione ha ribaltato tale impostazione, ricostruendo l'evoluzione della disciplina pensionistica e affermando che la riforma del 2011 ha introdotto una nuova prestazione, caratterizzata da presupposti autonomi e non sovrapponibili alla pensione di anzianità.

L'art. 24, comma 10, Legge n. 214/2011, infatti, ha ridisegnato l'accesso alla pensione anticipata, introducendo il requisito contributivo più elevato di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, per coloro che maturano i requisiti a partire dal 2012, eliminando quindi il precedente requisito dei 35 anni di contribuzione.

La Corte rileva come tale disposizione non contenga alcun riferimento alla contribuzione

effettiva, pertanto, nulla vieta di considerare anche la contribuzione figurativa.

Il comma 11 del medesimo art. 24, invece, che riguarda i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 e consente l'accesso alla pensione anticipata al compimento dei 63 anni, a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione superi una determinata soglia, fa espresso riferimento alla contribuzione effettiva.

Secondo la Suprema Corte, la diversa formulazione delle 2 disposizioni esprime la volontà del Legislatore di distinguere tra un accesso alla pensione anticipata fondato esclusivamente su un requisito contributivo particolarmente gravoso, nel quale può concorrere anche la contribuzione figurativa, e un accesso alternativo, legato all'età, nel quale la contribuzione richiesta, quantitativamente inferiore, dev'essere effettiva.

La sentenza impugnata viene quindi cassata per erronea applicazione della normativa, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda a un riesame sulla base degli enunciati principi.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

Contribuzione figurativa e accesso a pensione anticipata

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 ottobre 2025 n. 27910, ha ritenuto che nel sistema di cui all'art. 24, comma 10, Legge n. 214/2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici previsti, se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere a integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta dev'essere effettiva.

Il caso

L'ordinanza affronta il tema dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata alla luce della riforma introdotta dal D.L. n. 201/2011, chiarendo che, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata, ex art. 24, comma 10, la contribuzione figurativa può concorrere al perfezionamento del requisito contributivo, mentre l'effettività della contribuzione è richiesta soltanto nell'ipotesi disciplinata dal successivo comma 11.

A una lavoratrice era stata negata la pensione anticipata, poiché la Corte d'Appello di Bologna aveva escluso il computo dei periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione, ritenendo indispensabile, anche nel nuovo assetto normativo, il possesso di requisiti contributivi effettivi.

La Cassazione ha ribaltato tale impostazione, ricostruendo l'evoluzione della disciplina pensionistica e affermando che la riforma del 2011 ha introdotto una nuova prestazione, caratterizzata da presupposti autonomi e non sovrapponibili alla pensione di anzianità.

L'art. 24, comma 10, Legge n. 214/2011, infatti, ha ridisegnato l'accesso alla pensione anticipata, introducendo il requisito contributivo più elevato di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, per coloro che maturano i requisiti a partire dal 2012, eliminando quindi il precedente requisito dei 35 anni di contribuzione.

La Corte rileva come tale disposizione non contenga alcun riferimento alla contribuzione

effettiva, pertanto, nulla vieta di considerare anche la contribuzione figurativa.

Il comma 11 del medesimo art. 24, invece, che riguarda i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 e consente l'accesso alla pensione anticipata al compimento dei 63 anni, a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione superi una determinata soglia, fa espresso riferimento alla contribuzione effettiva.

Secondo la Suprema Corte, la diversa formulazione delle 2 disposizioni esprime la volontà del Legislatore di distinguere tra un accesso alla pensione anticipata fondato esclusivamente su un requisito contributivo particolarmente gravoso, nel quale può concorrere anche la contribuzione figurativa, e un accesso alternativo, legato all'età, nel quale la contribuzione richiesta, quantitativamente inferiore, dev'essere effettiva.

La sentenza impugnata viene quindi cassata per erronea applicazione della normativa, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda a un riesame sulla base degli enunciati principi.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

***Gestire e recuperare il tempo nello studio professionale:
l'importanza del timesheet***di **Andrea Michelazzi** – Consulente in Pianificazione e Controllo di BDM Associati

C'è un paradosso che affligge silenziosamente la categoria dei **Consulenti del Lavoro** e, più in generale, il mondo delle **professioni ordinistiche**. Il professionista è abituato a trattare i dati dei clienti con una precisione chirurgica: **non sfugge un centesimo nei bilanci**, non si tollerano errori nelle **buste paga**, si monitorano le **scadenze fiscali** con rigore assoluto.

Eppure, quando si tratta di **analizzare i propri dati** e, in particolare, di **gestire la risorsa più preziosa del proprio business – il tempo** –, lo studio naviga spesso in una nebbia di approssimazione. Se il professionista si interrogasse su quante ore effettive ha investito su quel cliente che chiama 3 volte al giorno, la risposta sarebbe quasi sempre una stima basata sulla “pancia”, sulla sensazione di fatica, **raramente su un dato certo**.

Questa “**cecità selettiva**” non è più sostenibile. Il contesto in cui il professionista opera è mutato radicalmente: **la complessità normativa è esplosa**, trasformando quella che un tempo era un'attività di mero adempimento in una **consulenza ad alto valore aggiunto**. Tuttavia, il mercato fatica a percepire questo cambio di passo e continua a pretendere servizi “all inclusive” a **tariffe bloccate da anni**.

In questo scenario, **gestire e recuperare il tempo** non è un esercizio di stile per maniaci dell'organizzazione, ma una **vera e propria strategia di sopravvivenza economica**. L'errore di fondo che molti studi commettono è considerare il tempo come una risorsa infinita ed elastica, che si può “allungare” restando in ufficio fino a tardi per compensare le inefficienze. Ma **il tempo, al pari della cassa, è una risorsa finita** e come tale va contabilizzata.

Il problema principale, derivante dalla **mancata misurazione**, è la creazione di una **realtà distorta**. Senza un sistema di rilevazione oggettiva del tempo, lo studio professionale finisce inconsapevolmente per adottare una logica da “**Robin Hood al contrario**”: toglie risorse e attenzioni ai clienti virtuosi, quelli che pagano regolarmente e richiedono il giusto, per sovvenzionare i clienti “**energivori**”, che assorbono ore su ore di assistenza telefonica, consulenza spicciola e rilavorazioni, spesso a fronte di un forfait che non copre nemmeno i **costi vivi della struttura**.

Senza dati, il titolare di studio è disarmato. Quando si ha la sensazione che un cliente non sia profittevole, in assenza di numeri, prevalgono la **paura di perderlo** o l'incapacità di giustificare una richiesta di aumento. Si finisce così per **lavorare in perdita**, erodendo la marginalità dello studio e, cosa ancor più grave, **bruciando le energie del team** su attività a basso valore, con conseguente stress e frustrazione.

Il rischio non è solo economico, ma anche **qualitativo**: saturare le risorse su clienti non



profittevoli impedisce di dedicare tempo di qualità alla **formazione**, all'**aggiornamento** e allo sviluppo di quei **servizi di consulenza strategica** che rappresentano il vero futuro della professione.

La soluzione richiede un **cambio di paradigma culturale**, prima ancora che tecnologico. È necessario smettere di vedere il **timesheet** come uno strumento di “controllo poliziesco” del dipendente o come una burocrazia interna aggiuntiva. Al contrario, il **tracciamento dei tempi** deve essere elevato a **strumento di consapevolezza imprenditoriale**.

L'approccio corretto non è segnare genericamente “8 ore di lavoro”, ma **mappare le attività**, collegandole ai clienti e alla **tipologia di prestazione offerta** (ordinaria vs straordinaria).

Quando si adotta questo metodo, accade qualcosa di rivoluzionario: **l'invisibile diventa visibile**. Immaginate di scoprire, dati alla mano, che quel cliente “storico” che paga 2.000 euro l'anno **costa in realtà 100 ore di lavoro** di un collaboratore senior. Il costo orario di “produzione” supera il ricavo. Di fronte a un report del timesheet che evidenzia questo scostamento (**gap analysis**), la discussione con il cliente cambia tono. Non è più il professionista che “vuole più soldi”, ma è l'**imprenditore** che mostra un **dato oggettivo**: quanto supporto e lavoro lo studio ha dedicato alle esigenze del cliente e come il compenso, congelato da tempo, **non valorizzi tutta quella attenzione**.

Il timesheet trasforma così una **negoiazione emotiva** in un confronto professionale basato sui fatti.

Inoltre, il **recupero del tempo** passa anche dall'**analisi dei processi interni**. Spesso non è il cliente a essere il problema, ma l'organizzazione dello studio. Monitorare i tempi permette di individuare **colli di bottiglia** e **duplicazioni di attività**. Se per elaborare un cedolino occorre il 30% di tempo in più rispetto alla media di mercato, forse il problema non è la tariffa, ma una **procedura operativa farraginosa**, una **manca di formazione del personale** o l'assenza di **strumenti digitali adeguati**.

In questo senso, la rilevazione dei tempi è il **carburante indispensabile** per alimentare un ciclo di **miglioramento continuo** che consenta allo studio di evolvere. Sapere dove finisce il tempo permette di decidere **come investirlo meglio**: automatizzando i processi ripetitivi per liberare ore da dedicare alla **consulenza proattiva**, quella che il cliente è disposto a riconoscere e pagare.

In conclusione, l'adozione del **timesheet** e di una **rigorosa gestione del tempo** rappresenta un atto di rispetto verso la propria professionalità. Continuare a regalare ore di consulenza sotto forma di “chiacchierate informali” o di gestione di urgenze non preventivate **svaluta il patrimonio di competenze** dello studio.

Il valore di un'attività professionale non si misura solo dal fatturato, ma dalla **capacità di generare margine preservando il benessere** di chi vi opera. Recuperare il tempo significa **recuperare la libertà di scegliere**: con quali clienti lavorare, su quali progetti investire e come dare il giusto valore alla propria competenza.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**

